

**PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:  
GUIDA PRATICA PASSO PER PASSO**  
*“La notifica del ricorso”*

**aiga**

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

**SEZIONE DI BOLOGNA**

Avv. Silvia Giorgi  
Aiga Bologna  
[avv.silviagiorgi@gmail.com](mailto:avv.silviagiorgi@gmail.com)

Bologna, 29 settembre 2017  
Sala Biagi – Sede ODCEC – Piazza de' Calderini 2, Bologna

# Prima fase: sperimentazione

- Nella **prima fase di attuazione** del processo tributario ciascuna delle parti può scegliere (mera facoltà) di notificare e depositare gli atti processuali con le **modalità tradizionali**, ovvero con quelle **telematiche** presso le Commissioni tributarie
- In sostanza, la parte resistente, **indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente**, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati.
- Ne deriva che anche in presenza di ricorsi o appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero allo sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito

# Prerequisiti per dare l'avvio al PTT

- Firma digitale (formato CAdES - bes)
- PEC
- Iscrizione al SIGIT
- Programma che consenta la conversione da file word a **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b** (formato utilizzato ad es. da Camere di Commercio)

# Procura alle liti

- Nel caso in cui il **contribuente** sia **sprovvisto di firma digitale**, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, autenticata dal difensore. Tale atto deve essere oggetto di scansione da parte del difensore, **firmato digitalmente** e allegato al ricorso/appello;
- Qualora il **contribuente** sia **in possesso della firma digitale** è sua **facoltà** firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento. Si tratta della stessa disciplina prevista per il processo civile telematico.

# In sintesi:

- ✓ Procura «normale» (cartacea)
- ✓ Sottoscritta dal contribuente sul cartaceo e autenticata dal difensore
- ✓ Scansione
- ✓ Sottoscritta del difensore sul pdf scansionato con firma digitale
- Contenuto: nessuna particolarità, salvo nella parte relativa all'elezione di domicilio in cui si specifica anche l'**elezione del domicilio digitale** da parte del contribuente presso l'indirizzo pec del difensore
- La procura è considerata nel PTT come **allegato** ed è, dunque, un file SEPARATO dal ricorso/appello e, pertanto, è opportuno che contenga un puntuale **riferimento all'atto impugnato**

# Il ricorso: idee di «aggiornamento» al PTT

- Nei dati del contribuente, riferimento alla procura in formato digitale e all'elezione del domicilio digitale
- Es.

## «RICORSO/APPELLO

**Per:** Antonio Bianchi, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 17/3/1958, ed residente in Bologna, via Piella n. 5, c.f. NTNBNCDR58C17G467Y, rappresentato e difeso, **giusta procura allegata in formato digitale**, dall'Avv./Dott. ... (C.F. e PEC), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima/o, e **domicilio digitale all'indirizzo** pec professionista@ordinepec.it»

# ... segue: Esempi

- «Il presente ricorso viene **notificato telematicamente** all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bologna»
- «Il presente ricorso, **notificato telematicamente a controparte**, sarà depositato in copia che si attesta conforme a quella spedita a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di 30 giorni, **mediante modalità telematica**, presso la segreteria di codesta Commissione Tributaria»
- «Si allegano al **fascicolo telematico** i seguenti documenti:
  - 1) Procura;
  - 2) Notifica pec all'Agenzia delle Entrate di ...;
  - 3) Atto impugnato .... »
- FIRMA  
«**Avv./Dott. Comm. ...**  
(sottoscritto digitalmente)»

# Formato dell'atto principale

- Il ricorso, l'appello ed ogni altro atto processuale (ad esempio: controdeduzioni, intervento del terzo, istanza sospensione in via autonoma, ecc.) devono essere:
  - in formato **PDF/A-1a o PDF/A-1b**: gli atti dovranno essere redatti esclusivamente in formato PDF “nativo” mentre i documenti non formati in via digitale, anche in PDF “scansionato” cioè in copia per immagine, o negli altri formati ammessi. ;
  - privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
  - senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia;
  - non è ammessa la copia per immagine;
  - sottoscritti con **firma elettronica qualificata o firma digitale**;
  - il *file* recherà la seguente estensione: “**nome file libero.pdf.p7m**”;
  - di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a **5 MB**; qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più *file* nel limite dei 5 MB di cui sopra;
  - correttamente classificati secondo la tipologia resa disponibile dal sistema, avendo cura di tenere distinti l'atto principale dagli allegati.

**NB** Non è consentito trasmettere i *file* del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati compressi, come ad esempio *file.zip*, *file.rar*, etc., in quanto il PTT non gestisce tali tipologie di *file*.



# La notifica via PEC del ricorso

- L'art. 9, co. 1, lett. h), D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ha inserito l'art. 16bis nel D. Lgs n. 546/1992, rubricato «*Comunicazione e notificazioni per via telematica*», il quale, al comma 3, oggi prevede che: «*Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria **possono** avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del MEF, 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione*».
- Riferimenti normativi per la notifica PEC del ricorso:
  - Art. 16bis del D. Lgs. n. 546/1992;
  - Artt. da 5 a 9, Decreto MEF n. 163/2013;
  - Artt. da 5 a 10, Decreto 4 agosto 2015 (specifiche tecniche);

# Il destinatario della notifica

- Il nuovo art. 16 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che le parti possono effettuare la notificazione telematica del ricorso o dell'appello all'indirizzo PEC della controparte.
- Per quel che concerne **l'individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata** degli enti impositori, degli agenti e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli **elenchi pubblici** esistenti rispettivamente nell'IPA ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) e nell'INI-PEC ([www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)).

# Confusione tra «registri»

- L'art. 7, co. 5, del D.M. n. 163/2013 prevede che «per gli enti impositori, l'indirizzo PEC è quello pubblicato nell'IPA»
- Tale indice, dal 19 agosto 2014, non è più utilizzabile ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale ed amministrativa (dove si usa l'indice PP.AA.)
- **NB** differenza tra PCT (Registro PP.AA, cui si accede da [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it)) e PTT (Indice PA, [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) in quanto potrebbero esservi indirizzi PEC diversi:
- **Es.**
  - Registro PP.AA (PCT):  
comunicazioni\_cancellerie@pce.agenziaentrate.it
  - Indice PA (PTT):  
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

# Errato invio PEC del ricorso

- Notificazione del ricorso a mezzo PEC ad indirizzo estratto dal Registro PP.AA e non a quello previsto dall'Indice PA:
  - il reperimento di indirizzi PEC al di fuori dei pubblici registri indicati dalla legge determina la nullità della notifica, sanabile solo a seguito della costituzione della controparte (cfr. SS.UU. del 18 aprile 2016, n. 7665: sanatoria della nullità, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo).
- Notificazione del ricorso a mezzo PEC ad indirizzo corretto ma in un Regione in cui il SIGIT (PTT) non è ancora attivo:
  - per la notifica di atti nel contenzioso tributario, l'utilizzo della PEC è consentito soltanto nelle realtà territoriali presso le quali risulti attiva la sperimentazione del processo telematico. In difetto, la notifica deve ritenersi giuridicamente inesistente (cfr. Cass. 17941/2016; CTR Milano 1711/34/2016).

# Alcuni Indirizzi tratti dagli elenchi IPA

## Agenzia delle Entrate

- [dp.bologna@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.bologna@pce.agenziaentrate.it)
- [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

## Agenzia Riscossione

- [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)

## Comune di Bologna

- [ProtocolloGenerale@pec.comune.bologna.it](mailto:ProtocolloGenerale@pec.comune.bologna.it)

**SI CONSIGLIA DI STAMPARE LA SCHERMATA DOVE È PRESENTE  
L'INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO**

# Forma della notifica

- Gli unici requisiti di validità della notifica via PEC nel rito tributario sono:
  - rispetto dei **formati** di atti/documenti previsti dall'art. 10 D.M. 04 agosto 2015;
  - individuazione dell'indirizzo **PEC del destinatario** negli elenchi di cui al D.M. 163/13.
- E', quindi, valida una notifica che consista in un messaggio PEC «libero» contenente allegati conformi ai requisiti. Si consiglia di inserire, quanto meno, il riferimento al contribuente (nome, cognome, c.f.) e all'atto impugnato

# Perfezionamento delle notifiche

- Anche nel PTT il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.
- Ai fini del computo dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite PEC si considera andata a buon fine:
  - per il **mittente**: alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa **ricevuta di accettazione**;
  - per il **destinatario**: alla data in cui la comunicazione/notificazione **è resa disponibile** nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo o negli elenchi pubblici.

# Stampa della notifica

- Salvare entrambe le **ricevute (accettazione + consegna)** in formato **PDF/A** (quindi con PDFCreator)
- **Firmare** in formato CAdES in vista del successivo deposito sul SIGIT (N.B.: A differenza di quanto accade nel PTC, nel PTT è necessario firmare in formato CAdES-bes ogni file di cui si effettua l'upload, indipendentemente del fatto che si tratti di atto o documento, es. anche il contributo unificato)
- La notifica PEC impone di proseguire nelle forme del PTT